

Societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilita'

Responsabilità solidale dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. - Presupposti - Modalità di ingerenza - Condotte riservate per legge ai soci - Esclusione - Limiti.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22169 del 01/08/2025 (Rv. 675477 - 01) In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la responsabilità prevista dall'art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un'effettiva influenza da parte dei soci sull'attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell'assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli amministratori, non rientrano nell'ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l'ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all'adozione della relativa decisione.